

Direttive 2024 – queste modifiche alle prescrizioni sono previste

Giugno 2023

All'inizio di giugno la commissione qualità di Bio Suisse ha approvato una serie di modifiche alle prescrizioni. Queste saranno [visualizzabili online \(in francese\)](#) a partire dal 15 luglio 2023 e verranno inviate alle organizzazioni associate (OA). Salvo eventuali ricorsi presentati dalle OA entro il 12 settembre 2023, le nuove prescrizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

Per gli interessati si terrà un evento informativo online all'inizio di settembre 2023. Le organizzazioni associate hanno ricevuto i relativi dettagli.

Produzione vegetale e allevamento di animali (parte II)

- 1.2: Precisazione del fatto che i siti di produzione delle aziende OrdB non sono riconosciuti come aziende Gemma indipendenti. Integrazione della pratica corrente in riferimento alla nuova coltivazione di superfici OrdB. Formulazione più precisa in riferimento a comunità PER e CAS.
- 1.3.3: Revisione dell'articolo sui corsi introduttivi e di perfezionamento. Integrazione dei motivi ammessi per un'eventuale dispensa e computi.
- 2.2.3.3: Eliminazione della produttività come motivo per l'impiego di materiale di moltiplicazione non biologico.
- 2.2.8: Adeguamento della gestione di varietà esclusive. Nuova definizione del termine «in posizione dominante sul mercato» per varietà di patate.
- 2.4.4.5: Periodo di transizione per l'impiego di calcio di alghe marine in sostanze ausiliarie per la concimazione e il miglioramento del suolo.
- 2.5.1: Precisazione in merito alla rinuncia all'ingegneria genetica in ambito di selezione, produzione e trasformazione.
- 2.6.3: Integrazione della pratica di autorizzazione di sostanze ausiliarie per l'elenco dei fattori di produzione. Inclusioni di disposizioni speciali per singole sostanze attive (Spinosad e lumachicidi granulari). Formulazione più comprensibile per quanto riguarda l'impiego del rame e la riduzione della sua quantità massima per la frutta a nocciolo.
- 4.1.1/4.1.2/5.1.1: Nuova formulazione relativa all'area di riposo con lettiera. Inoltre, gli animali di specie bovina e i bufali indiani devono poter coprire al meno il 25 % del loro fabbisogno quotidiano di sostanza secca con foraggio da pascolo nei giorni in cui hanno accesso a un pascolo.
- 4.1.2.1: Niente nuove recinzioni in filo spinato a partire dal 2024, salvo eccezioni.
- 4.2.4.2: Formulazione più comprensibile per quanto riguarda il foraggiamento di non ruminanti.
- 4.2.5.1: Cancellazione delle proteine animali dall'elenco dei foraggi vietati per i non ruminanti (adeguamento legislativo).
- 4.2.6.1: Aggiornamento dei riferimenti al foraggiamento senza impiego di ingegneria genetica nell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, 817.02).
- 4.4.5.2: I suini non biologici estivati su alpi non biologiche non possono essere allevati in un'azienda Gemma né prima né dopo l'estivazione.
- 5.3: Revisione dell'intero capitolo sulle capre (uscita all'aperto, superfici di riposo, elementi strutturali e dimensioni dei caprioli).
- 5.5.5: Modifica di vari articoli a seguito del nuovo obbligo di allevamento delle quaglie in pollai a più zone climatiche.

- 5.5.6: Finissaggio di polli ora solo con un massimo di 500 capi (branco) per edificio con periodo di transizione per i pollai esistenti. Per il finissaggio, nuovo limite massimo del patrimonio zootecnico di 6'000 capi per azienda. Area ACE contigua più grande su un lato del pollaio. Regolamentazione più chiara delle restrizioni all'uscita al pascolo.
- 5.5.7: Adeguamenti minori di vari articoli sull'allevamento dei piccioni da ingrasso: possibilità di bagnarsi, lettiera, foraggiamento, abbeveratoi.
- 5.7: Autorizzazione all'uso di ossigeno liquido nell'allevamento di salmonidi. Formulazione più comprensibile sul riutilizzo dell'acqua nei sistemi a ricircolo parziale. Prescrizioni più flessibili per la durata minima di allevamento dei salmonidi.

Trasformazione e commercio (parte III)

- 1.10.3.2: L'obbligo di dichiarazione dell'acqua decade se questa rappresenta meno del 5 % del peso di un prodotto dopo il processo di essiccazione o di cottura.
- 2/6.5/7/11.5/15: In presenza di estratti aromatici Gemma nell'ingrediente che dà il nome al prodotto, quest'ultimo deve contenere anche altri componenti di detto ingrediente. Esempio: scorza d'arancia candita e olio di scorza d'arancia nel cioccolato all'arancia.
- 2.4.1: Yogurt: accanto alla pastorizzazione del latte crudo, è ora consentita anche la pastorizzazione della miscela (latte e altri ingredienti).
- 2.4.5: Autorizzazione speciale a tempo indeterminato per la moltiplicazione di colture aziendali con latte scremato UHT non biologico.
- 2.6.1: Adeguamento alla decisione dell'assemblea dei delegati del 10.04.2002 (sic): riscaldamento UHT finora non incluso come procedimento per l'assenza di prodotti corrispondenti.
- 2.6.3: Autorizzazione all'uso di farina di semi di guar E 412 per bevande/preparazioni a base di latte.
- 2.6.5: Regolazione del valore pH del siero del latte prima dell'arricchimento ora consentita.
- 2.7.1: Inserimento di battofugazione/doppia battofugazione per (prodotti a base di) panna.
- 2.8/2.9: Il capitolo 2.9 relativo a formaggio di siero di latte e mascarpone viene da un lato ampliato con l'aggiunta di formaggio per griglia/piastra e paneer e dall'altro integrato nel capitolo 2.8 Formaggio.
- 2.8.2: Aumento della pressione di omogenizzazione a 120 bar.
- 2.8.3: Estensione di formaggio di siero di latte e mascarpone a tutti i prodotti a base di latte/siero di latte che possono essere ottenuti mediante coagulazione termica con acidificazione.
- 2.8.7: Integrazione dell'articolo 2.9.5.
- 2.8.9: La pastorizzazione del latte deve essere indicata nella denominazione specifica o nell'elenco degli ingredienti.
- 2.10.1: Solo il latte o i prodotti del latte possono essere aggiunti come terreno di coltura per la produzione di burro, burro da cucina e burro industriale.
- 2.11.6: Precisazione su quando i procedimenti di trasformazione devono essere dichiarati per il latte come ingrediente e quando per il prodotto intero.
- 2.12.2: La ricostituzione del succo concentrato non è consentita.
- 4.2.3: Autorizzazione all'uso dell'estratto di lievito per conferire la tonalità rossa ai prodotti a base di carne.
- 6.2.1: Autorizzazione della reidratazione delle prugne secche. Precisazione sull'ammissibilità dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle patate, come gnocchi o crocchette a base di fiocchi di patate, con dichiarazione sulla parte anteriore della confezione (prodotti ricostituiti consentiti).
- 6.2.2: L'uso del concentrato di pomodoro è consentito nei prodotti pronti, come i ravioli in scatola, per esaltarne il sapore e il colore. Per i prodotti a base di pomodoro puro, come la salsa di pomodoro, l'uso del concentrato di pomodoro comporta la presenza di una percentuale doppia di pomodoro.
- 6.5.2: Da adesso l'estratto di caffè e il cacao in polvere sono consentiti rispettivamente per la base di caffè e la base di cioccolato.
- 6.5.3/7.3.3: Le mandorle amare sono ora consentite in qualità bio.
- 7: Le farciture come la crema per crostate e le creme di pasticceria che indicano un ingrediente speciale devono essere realizzate con il prodotto fresco corrispondente.
- 7.5.6: Il mezzo ausiliario aggiuntivo per la filtrazione «bentonite» è ammesso.
- 8.4.1: L'uso della polvere d'uova è ammesso nel rispetto del divieto di ricostituzione.
- 9.2.1/10.4.1: L'omogeneizzazione sotto pressione non è consentita.
- 10.2.1/10.4.2: L'olio commestibile può essere vaporizzato a temperature superiori a 130 °C se più del 70 % viene impiegato per una maionese di alta qualità sensoriale.

- 11.1.2: È ammesso l'uso di succhi di frutta concentrati in bevande a base di birra.
- 11.2.3/11.3.3/11.5.3: L'ordinanza sull'agricoltura biologica non consente l'impiego di albume di uovo di gallina e di latte scremato.
- 11.2.5: Reintroduzione del dosaggio massimo di 0,5 g/l di fosfato di ammonio, erroneamente eliminato nel 2022.
- 11.4.3: L'acido citrico E 330 è ora consentito, mentre l'acido lattico può essere impiegato solo come additivo.
- 11.5.1: Il succo di mela concentrato può essere utilizzato per la produzione di aceto di mele.
- 11.5.6: La produzione di aceto di mele da succo concentrato di mela e acqua deve essere dichiarata.
- 12.2.1: Ridefinizione delle condizioni per la liquefazione delicata del miele.
- 13.1.4: A partire dal 01.01.2024, secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica, non si potrà più utilizzare estratto o autolisato di lievito convenzionale.
- 14.1.1: Calcinazione e carbonatazione per lo zucchero di canna sono consentite. Erano state erroneamente eliminate nel 2022.
- 17.4.1: I foraggi contenenti farine animali sono ammessi.
- 17.4.9: Il contenuto di grassi nel mangime per pesci d'acqua dolce viene aumentato al 25 %.
- 22: Nuovo capitolo sulle alternative vegetali a latticini e prodotti a base di carne (integrazione dei capitoli 6.10, 7.6 e 7.7).

Estero e prodotti importati (parte V)

- 3.1.5.1: I requisiti per il sistema di controllo interno per i gruppi di produttori previsti dall'attuale Ordinanza UE sull'agricoltura biologica sono paragonabili allo standard IFOAM e sono quindi nuovamente elencati come equivalenti.
- 3.5: Concretizzazione in ambito di dissodamento e distruzione di foreste e superfici ad alto valore di conservazione (HCVA).
- 3.8.1: Integrazione sull'uso di macchinari di terzi in Paesi con coltivazioni OGM.
- 4.1.3: Concretizzazione di globalità aziendale e definizione di azienda, assimilazione di adeguamenti della revisione nazionale: responsabili, stoccaggio/trasbordo di fattori di produzione vietati, affitto di parti di edifici.
- 4.2.2.5: Precisazione sulla gestione degli OGM in caso di mancata disponibilità di materiale di moltiplicazione biologico per le colture a rischio e per la moltiplicazione delle sementi.
- 4.2.4.2: Si definisce il limite di concimazione per la canna da zucchero.
- 4.2.7.1: Modifica dei requisiti in materia di protezione delle piante. Rame: assimilazione del limite per frutta a nocciolo e formulazione viticoltura analogamente a quella nazionale. Spinosad: nessun impiego nella maggior parte delle colture arabili e in alcune colture speciali. Fosfato di ferro: limitazione nell'uso di lumachicidi granulari nella campicoltura per aziende internazionali.
- 4.4.3: I requisiti per il controllo e la certificazione delle colture per autoapprovvigionamento per i piccoli gruppi di agricoltori vengono adottati anche per i gruppi di apicoltori.

Contatti

Settore Agricoltura (parti I,II+IV)

agricoltura@bio-suisse.ch

Tel. 061 204 66 05

Trasformazione e commercio (parti I+III)

desiree.isele@bio-suisse.ch

Tel. 061 204 66 16

Internazionale (parte V)

anna.lochmann@bio-suisse.ch

Tel. 061 204 66 12